



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

Medaglia d'Argento O.M. della Resistenza

Ordinanza N. 22 /2022

Prot. n. 5207

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'importante aumento delle tariffe di energia elettrica e gas, che sta producendo un forte incremento dei costi a carico dell'Amministrazione, che in assenza di idonee contromisure, rischia di influire negativamente sull'equilibrio del bilancio;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Villa Minozzo ha aderito alla convenzione sul mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni "Energia Elettrica 18 – lotto 6 Emilia-Romagna", per la fornitura di energia elettrica e alla convenzione "Gas Naturale 14 – Lotto 5 Emilia-Romagna" per la fornitura di gas naturale per riscaldamento;
- si prevede che il mercato energetico possa essere ulteriormente condizionato dalla recentissima evoluzione delle dinamiche internazionali;

che il Comune ha tra le sue priorità la programmazione e la realizzazione di nuovi interventi di efficientamento energetico degli impianti e degli edifici comunali, ma che tali interventi produrranno il loro effetto solo a medio termine;

RITENUTO NECESSARIO ed urgente, stante quanto sopra illustrato, adottare alcune azioni finalizzate alla riduzione immediata dei consumi energetici degli edifici Comunali e degli impianti di pubblica illuminazione;

VISTI il D.P.R. n. 412/1993 - che disciplina gli impianti termici degli edifici - e il D.P.R. n. 74/2013 - che regola, tra l'altro, il periodo annuale di esercizio e la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici;

PREMESSO che:

il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", all'art. 3, "Valori massimi della temperatura ambiente", stabilisce: "1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.";

e, al successivo art. 5, "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", dispone: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)

Medaglia d'Argento O.M. della Resistenza

giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.”;

RICORDATO che il Comune di Villa Minozzo è iscritto nella zona climatica “F”, di cui al predetto D.P.R. n. 74/2013, e che ciò presuppone, all’art. 4, comma 2 lett. f) nessuna limitazione nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, che in tutti gli immobili di proprietà Comunale debbano essere osservate rigidamente e permanentemente le seguenti misure:

- all’accensione degli impianti di riscaldamento per la prossima stagione invernale 2022/2023, dovrà essere ridotta di 1°C la temperatura massima degli ambienti interni degli edifici, ad esclusione dei servizi educativi 0-6 anni, dei centri assistenziali e delle residenze per anziani;
- durante i periodi di accensione degli impianti di riscaldamento l’areazione degli uffici e/o delle aule scolastiche dovrà avvenire aprendo le finestre per massimo 5 minuti ogni ora, evitando di lasciarle aperte per periodi sensibilmente più lunghi, a condizione che non contrasti con eventuali disposizioni in tema di prevenzione COVID-19;
- lasciando i suddetti locali dovrà essere sempre verificata, ai fini del contenimento dei consumi, la chiusura di porte e finestre e lo spegnimento degli impianti di illuminazione degli stessi, salvo particolari e comprovate esigenze da verificarsi a cura dei responsabili dei servizi/attività;
- lasciando i suddetti locali, ai fini del contenimento dei consumi, le luci e tutte le attrezzature elettriche (es. PC, stampanti.) dovranno essere spente, salvo particolari e comprovate esigenze;

ORDINA INOLTRE

- di anticipare di 90 minuti lo spegnimento mattutino, e parallelamente ritardare di 30 minuti l’accensione serale di tutti i punti luce della pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale, laddove, previa verifica dell’Ufficio Tecnico Comunale, la misura sia compatibile con la classificazione delle strade, e con quanto previsto dalla legislazione vigente;
- di spegnere in orario notturno (dopo le 24.00) l’illuminazione pubblica dei monumenti presenti sul territorio;

INFORMA

- che in relazione agli sviluppi prossimi della situazione internazionale e delle ricadute sul mercato energetico, potranno essere adottate nel breve termine ulteriori misure di contenimento, qualora ritenute indispensabili per l’equilibrio di bilancio;
- che il presente atto potrà essere revocato nel caso in cui se ne verificasse l’opportunità;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni pubblicazione all’Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

Piazza della Pace ,1 42030 Villa- Minozzo(RE)-Tel.0522-801122(4 linee r.a.)

Fax 0522-801359 C.F. 00431620350

SITO INTERNET: www.comune.villa-minozzo.re.it

E-MAIL: info@comune.villa-minozzo.re.it



COMUNE DI VILLA-MINOZZO

(Provincia di Reggio Emilia)
Medaglia d'Argento O.M. della Resistenza

- che ai sensi degli artt. 3, 4° comma, e 5, 3° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento è l'Ing. Fausto Nobili;
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge;

DISPONE

che il presente provvedimento:

- 1) sia pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente;
- 2) che venga trasmesso, al fine di mettere in campo le azioni necessarie per dar corso a quanto stabilito con la presente Ordinanza, all'Ufficio Tecnico Comunale;
- 3) che venga trasmesso, per quanto di competenza, ai Responsabili del Settore titolari di posizione organizzativa così come nominati dalla Giunta Comunale nelle sedute del 29/12/2021 e del 05/02/2022;
- 4) che venga notificato a mezzo PEC all'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo, che utilizza immobili di proprietà Comunale per l'uso scolastico e al gestore degli impianti sportivi Comunali del Capoluogo di Villa Minozzo.



Dalla Residenza Municipale, li 9/7/2022



IL SINDACO
(Comm. Elio Ivo Sassi)